

MATRIMONIO

L'art.29 della Costituzione Italiana stabilisce:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

Il matrimonio può essere celebrato

- davanti al Sindaco, Ufficiale dello Stato Civile, o a un suo delegato, vestito in forma ufficiale (con la fascia tricolore) , **MATRIMONIO CIVILE** ,
- davanti ad un Ministro del Culto Cattolico, **MATRIMONIO CONCORDATARIO**, cioè in Chiesa, secondo la religione cattolica, ma con effetti civili. Il matrimonio celebrato avrà validità anche per lo Stato italiano e per questo il relativo atto sarà inviato dal Parroco al Comune per la trascrizione nel registro dei matrimoni.
- davanti ad un Ministro di uno dei Culti Acattolici ammessi in Italia, **MATRIMONIO ACATTOLICO**,
- davanti ad un Ministro delle Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di “Intese” con le relative Rappresentanze, **MATRIMONIO REGOLATO DA INTESE** .

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla “ **PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO** ” .

CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

Per contrarre matrimonio sono indispensabili alcune condizioni:

- LA MAGGIORE ETÀ - I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il Tribunale per i minorenni può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni;
- LA CAPACITÀ DI AGIRE - Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
- LA LIBERTÀ DI STATO – Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente;
- L'ASSENZA DI VINCOLI DI PARENTELA - Il matrimonio è vietato:
 - tra ascendenti e discendenti in linea retta (es. padre e figlia, nonno e nipote);
 - tra fratelli e sorelle, siano essi germani (figli dello stesso padre e della stessa madre), oppure consanguinei (figli dello stesso padre e di madre diversa) oppure uterini (figli della stessa madre e di padre diverso);
 - tra zii e nipoti (salvo autorizzazione del Tribunale ordinario);
- L'ASSENZA DI VINCOLI DI AFFINITÀ - Il matrimonio è vietato:
 - tra affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera), salvo autorizzazione del Tribunale ordinario quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo;
 - tra affini in linea collaterale in secondo grado (cognati), salvo autorizzazione del Tribunale ordinario;
- L'ASSENZA DI VINCOLI DERIVANTI DA ADOZIONE O AFFILIAZIONE - Non possono contrarre matrimonio fra loro:
 - l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

- i figli adottati dalla stessa persona;
 - l'adottato e i figli dell'adottante;
 - l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
- predetti divieti sono applicabili all'affiliazione.

➤ **COSTITUISCONO ULTERIORI IMPEDIMENTI A CONTRARRE IL MATRIMONIO:**

- per le donne: l'unione in nuovo matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (salvo autorizzazione del Tribunale ordinario oppure quando il divorzio sia stato pronunciato dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni ovvero quando la gravidanza sia terminata);
- l'omicidio tentato o consumato sul marito o sulla moglie del futuro coniuge.

LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

in cosa consiste?

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione di un atto contenente le generalità degli sposi presso la Casa Comunale per un periodo di almeno otto giorni.

a cosa serve?

Questo atto serve a rendere nota l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, in modo che chiunque ne abbia interesse possa fare le eventuali opposizioni. In assenza di dette opposizioni, il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno dalla scadenza della pubblicazione. Qualora la celebrazione non avvenga entro 180 giorni dalla pubblicazione, quest'ultima si considera come non avvenuta.

si può omettere?

Il Tribunale ordinario, su istanza degli interessati e a seguito di gravi motivi, può ridurre la durata della pubblicazione; per cause gravissime può anche autorizzare l'omissione della pubblicazione.

dove e quando si richiede?

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede uno degli sposi. Occorre pertanto concordare personalmente con l'ufficiale di stato civile un appuntamento durante gli orari di apertura al pubblico. Le pubblicazioni di matrimonio saranno effettuate su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile anche nel Comune di residenza dell'altro sposo.

chi deve intervenire?

E' necessaria la presenza dei nubendi stessi, o della persona incaricata di rappresentarli (mandatario speciale), muniti di un documento di riconoscimento valido. Gli sposi dovranno esibire anche il loro codice fiscale. Per chi non conosce la lingua italiana è richiesta la presenza anche di un interprete.

quanto costa?

€ 10.33 per la marca da bollo applicata sull'attoaffisso

a chi ricorrere in caso di rifiuto?

L'ufficiale dello stato civile che ritiene di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

IL MATRIMONIO CIVILE

quando puo' essere celebrato

A decorrere dal quarto giorno successivo alla scadenza della pubblicazione e non oltre i 180 giorni da tale data.

dove?

Nella Casa Comunale ove fu richiesta la relativa pubblicazione.

in quali giorni?

Dal lunedì al venerdì, non festivi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficiale dello Stato Civile; sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Recapito telefonico 011-9629082.

chi deve intervenire?

Il Sindaco o un suo delegato, gli sposi, due testimoni (anche se parenti) e, se richiesto, l'interprete.

come si svolge la cerimonia?

Il Sindaco, o un suo delegato, che indossa la fascia tricolore, legge agli sposi gli artt.143, 144 e 147 del codice civile e, dopo aver ricevuto da ciascuna delle parti la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, dichiara la loro unione in matrimonio. Gli sposi possono quindi dichiarare la scelta del regime di separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali; in caso di mancata dichiarazione, il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni. Seguono lo scambio degli anelli (facoltativo), la lettura del verbale della cerimonia e la sua sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti.

quanto costa?

COSTI DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO A LA LOGGIA

TARIFFE PER SPOSI RESIDENTI (uno dei nubendi residente all'atto della richiesta di pubblicazione e/o cittadino iscritto all'A.I.R.E. del Comune di La Loggia).

ORARI	TARIFFA in euro
Orario di servizio (1)	GRATUITO
Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00	80,00

TARIFFE PER SPOSI ENTRAMBI NON RESIDENTI

ORARI	TARIFFA in euro
Orario di servizio (1)	80,00
Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00	160,00

(1) PER ORARIO DI SERVIZIO SI INTENDE: l'orario di servizio dei dipendenti dell'Ufficio Stato Civile, e perciò : lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

La suddetta somma deve essere versata alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Sanpaolo - filiale di La Loggia, Via Bistolfi 37 - Causale "utilizzo sala per matrimonio civile del" "

LA RICEVUTA DEVE ESSERE PRODOTTA ALL'UFFICIO STATO CIVILE

ci si puo' sposare in altri comuni?

Si! Purché gli sposi esprimano detta volontà all'ufficiale dello stato civile per iscritto, su carta legale, indicando il Comune ove essi intendono contrarre matrimonio ed i motivi di tale loro scelta.

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Il matrimonio concordatario è celebrato in Chiesa davanti ad un Ministro del Culto Cattolico.

Affinchè acquisisca validità civile, sono necessari: l'esposizione delle pubblicazioni nella Casa Comunale e nella Chiesa Parrocchiale; il Nulla Osta dell'ufficiale dello stato civile; la

celebrazione alla presenza di due testimoni; la lettura da parte del Parroco degli artt.143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di prendersi per marito e moglie; l'eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni e la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile.

quando può essere celebrato?

Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro del Nulla Osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Se la celebrazione non ha luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

dove?

Nel luogo concordato con il proprio Parroco.

IL MATRIMONIO ACATTOLICO

Il matrimonio acattolico è celebrato secondo le Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalla Legge 24.06.1929, n.1159 e dalle relative norme di attuazione di cui al R.D. 28.02.1930, n.289.

Affinchè acquisisca validità civile sono necessari: l'esposizione della pubblicazione di matrimonio nella Casa Comunale; l'autorizzazione a celebrare il matrimonio rilasciata, per quel determinato Ministro di Culto, dall'ufficiale dello stato civile competente per territorio; la celebrazione alla presenza di due testimoni; la lettura da parte del Ministro di Culto celebrante degli artt.143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di prendersi per marito e moglie; l'eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni e la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile.

quali documenti presentare per la pubblicazione?

I nubendi devono comunicare all'ufficiale dello stato civile "IL RITO" secondo il quale essi intendono celebrare il loro matrimonio, il nominativo del Ministro del Culto ed il Comune ove intendono sposarsi.

quando può essere celebrato?

Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro della relativa autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile. Se la celebrazione non avrà luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

dove?

Nel Comune di residenza degli sposi o nel Comune di residenza del Ministro del Culto.